



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

Ricorso dell'atleta Pagano Giuseppina per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S. Green Wins.

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Distaccata Campania-Basilicata-Molise-Puglia

- | | |
|----------------------------|------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente |
| • Avv. Adolfo Mutarelli | Componente |
| • Avv. Carlo Maione | Componente |
| • Sig. Pellegrino Nunziata | Segretario |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presente l'atleta Pagano Giuseppina, accompagnata dal genitore Pagano Salvatore ed assistita dall'avv. Boccia Raffaele per la ricorrente, e l'avv. Curcio Raffaele per la società regolarmente costituitisi,

OSSERVA

L'atleta Pagano Giuseppina chiedeva lo scioglimento del vincolo con l'associato A.S. Green Wins. Il ricorso era così motivato:

1. Nullità del tesseramento per mancata sottoscrizione da parte dei genitori esercenti la potestà genitoriale della modulistica relativa al tesseramento del minore;
2. Scioglimento del vincolo per giusta causa per mancata iscrizione della società alla categoria di appartenenza dell'atleta;
3. Scioglimento del vincolo per mancata convocazione dell'atleta e disinteresse societario alla sua crescita tecnica;
4. Scioglimento del vincolo per disinteresse delle condizioni fisiche dell'atleta e incompatibilità ambientale.

La società AS Green Wins contestava gli addebiti mossi ed in particolare affermava che i moduli per il tesseramento con la FIPAV erano stati sottoscritti dai genitori dell'atleta. Affermava altresì che la società è regolarmente iscritta al campionato regionale di serie D femminile e che inoltre l'atleta era stata regolarmente convocata per l'inizio della stagione agonistica 2011/12. Contestava altresì gli ulteriori addebiti mossi in ordine alla crescita tecnica ed al disinteresse societario alle condizioni fisiche dell'atleta. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso ed in via graduata, riconosciuto un eventuale svincolo senza addebito di colpa alla società, la determinazione di equo indennizzo a proprio favore.

Nel corso del dibattimento, su esplicita contestazione da parte del genitore dell'atleta in ordine alla mancata sottoscrizione della modulistica per il tesseramento e contro contestazione da parte della società la quale dichiarava espressamente che la modulistica era stata sottoscritta regolarmente dai genitori dell'atleta, la Commissione chiedeva di acquisire presso la FIPAV il modulo di primo tesseramento dell'atleta al fine di verificare se lo stesso fosse stato sottoscritto o meno dai genitori esercenti la potestà. Avendo ricevuto dall'ufficio tesseramento la comunicazione che tali moduli in virtù dell'attuale normativa in materia di Tesseramento on-line, rimangono in custodia nella disponibilità dell'associato, nel caso di specie della società A.S. Green Wins, questa Commissione chiedeva all'associato di produrre il modello F di primo tesseramento sottoscritto dai genitori dell'atleta esercenti la potestà sull'atleta minore; la detta mail veniva riscontrata dall'avv. Curcio, regolarmente costituito per l'associato A.S. Green Wins, il quale dichiarava che la società non era in



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

possesto di detta documentazione poiché essa era andata smarrita in occasione del trasferimento di tutta la documentazione societaria, dal palazzetto dello sport di San Giuseppe Vesuviano, ove era custodita, alla residenza del presidente.

La Commissione ritiene di dover accogliere il ricorso per i seguenti motivi: ai sensi dell'art. 24, 2° comma del R.A.T., allorchè l'atleta tesserata sia minorenni, la modulistica relativa al tesseramento deve essere necessariamente sottoscritta sia dall'atleta che dai genitori esercenti la potestà genitoriale. Tale sottoscrizione è condizione determinante per l'omologa ai sensi dell'art. 25 e seguenti del R.A.T.. L'art. 26 al 1° comma prevede che l'Ufficio Tesseramento deve rigettare l'omologa allorchè difetti dei requisiti formali e sostanziali previsti nel R.A.T., il 2° comma prevede che i provvedimenti di omologa o di rigetto dell'omologa possano essere impugnati dinanzi alla Commissione Tesseramento Atleti. Il ricorso presentato dall'atleta, sviluppando i motivi già esposti nella costituzione in mora relativi allo svincolo, in effetti integra gli estremi dell'impugnativa previsti dal 2° comma dell'art. 26 allorchè esplicitamente al primo punto dei motivi posti a fondamento parla di nullità o inesistenza di valido tesseramento; ne consegue che questa Commissione deve esaminare necessariamente tale motivo che tra l'altro diventa assorbente rispetto agli altri. Osserva la Commissione che è compito e cura del sodalizio di conservare tutta la documentazione relativa al tesseramento per 5 anni, dal momento in cui questa non va più depositata presso l'Ufficio Tesseramento. Tale obbligo ed onere comporta a carico dell'associato un vero e proprio obbligo di custodia con la conseguenza che nel caso di contestazione, come si è verificato nella fattispecie, deve essere l'associato a provare che il modulo sia stato realmente sottoscritto dall'atleta e dai genitori, nel caso che la stessa sia minore. Nella fattispecie tale prova non è stata raggiunta, né può essere giustificata la mancanza con la dichiarazione di smarrimento della modulistica, poiché se non altro tale smarrimento andava denunciato in epoca non sospetta, circostanza questa che non è avvenuta. Né risulta che l'obbligo di custodia sia venuto meno per fatti o circostanze indipendenti dalla volontà e dalla diligenza dell'associato. In conseguenza di ciò, la mancanza di qualsiasi prova in ordine alla sottoscrizione del modulo di tesseramento da parte dei genitori dell'atleta minore, deve far ritenere tale documento come mai venuto ad esistenza e comporta quindi la nullità e/o l'inesistenza dell'omologa.

Quanto detto comunque prescinde dalla circostanza che l'associato avrebbe dovuto depositare la documentazione relativa al tesseramento già in sede di costituzione, a seguito della espressa contestazione della mancanza di sottoscrizione da parte dell'atleta, il non aver depositato tale documento, già di per se faceva venir meno la prova della regolarità dello stesso. Questa Commissione ha ritenuto di dover acquisire tale documentazione presso l'ufficio tesseramento FIPAV sull'assunto che detta documentazione fosse ivi depositata. La risposta negativa da parte dell'Ufficio Tesseramento, che attestava che la relativa documentazione deve essere in possesso del sodalizio associato, ha comportato l'automatica decadenza dalla prova che pure incombeva "ab initio" all'associato A.S. Green Wins ed è stato questo il motivo per il quale questa Commissione ha ritenuto di non poter acquisire la documentazione (peraltro non idonea ad integrare la prova in ordine alla sottoscrizione del modulo di primo tesseramento) che l'associato intendeva produrre solo in sede di dibattimento.

Osserva ancora questa Commissione, nell'obiettivo tentativo di dare coerenza sistematica alle disposizioni previste dall'art. 26 e 28 del R.A.T., che la fattispecie prevista dall'art. 26 del R.A.T., in ordine all'impugnativa dei provvedimenti di omologa va tenuta distinta dall'impugnativa prevista dal 3° comma dell'art. 28 allorchè ricorrano i requisiti per chiedere la revoca e/o la sospensione dell'omologa; infatti le fattispecie disciplinate dai due articoli sono evidentemente diverse. In quella



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

prevista dall'art. 26 l'impugnativa è relativa ad ipotesi di nullità e/o inesistenza dell'omologa dovuti a vizi relativi alla validità della stessa, mentre nella disposizione prevista dall'art. 28 la contestazione dell'omologa attiene a requisiti formali (falsità della documentazione, inesistenza di certificazione medica, ecc.).

La mancata prova in ordine alla sottoscrizione da parte del genitore dell'atleta del modulo di primo tesseramento unitamente alla responsabilità che assume l'associato nei confronti della Federazione, attestando l'esistenza del modulo sottoscritto anche dai genitori dell'atleta minore, comporta certamente una violazione del R.A.T., che dovrà essere accertata dalla Procura Federale alla quale si rimettono gli atti del presente procedimento.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, dichiara sciolto il vincolo dell'atleta Pagano Giuseppina dalla società A.S. Green Wins per nullità dell'omologa del tesseramento;

Dispone l'invio degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti ed i provvedimenti disciplinari del caso.

Dispone infine la restituzione della tassa ricorso versata dalla ricorrente e l'incameramento di quella versata dalla società resistente.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 26 novembre 2011

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

Avv. Augusto Mattiello